



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

1^ edizione, Gennaio 2024

SOMMARIO

COPIA CARTELLA CLINICA

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Diritto di accesso dell'interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati – Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico – Cartella medica – Utilizzo dei dati al fine di far valere la responsabilità del professionista sanitario (Corte di Giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 26 ottobre 2023 - Causa C-307/22).....2
Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2

PUBBLICO IMPIEGO

Mobbing verticale nei confronti del lavoratore – Configurabilità del reato – Legittimità delle iniziative disciplinari (Cassazione Penale, Sentenza n. 38306 del 14/06/2023).....2
Il commento (a cura del Dott. Claudio Cormaci).....3

RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Espletamento dell'attività istituzionale – Rimborso spese legali, conflitto e bilanciamento di interessi (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, Sentenza n. 57/A/2023).....3
Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)4

IL CONSENSO INFORMATO

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Consenso libero informato – Capacità di agire – Maggiore età.....4
Il commento (a cura dell'Avv. Carmelo Ferrara)5-6



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

COPIA CARTELLA CLINICA – Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Diritto di accesso dell'interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati – Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico – Cartella medica – Utilizzo dei dati al fine di far valere la responsabilità del professionista sanitario.

(Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 26 ottobre 2023 - Causa C-307/22).

“L'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD stabilisce il principio secondo cui l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai suoi dati oggetto di trattamento e alle relative informazioni non comporta spese per l'interessato. Inoltre, tale disposizione prevede due motivi per i quali un titolare del trattamento può o addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi o rifiutare di soddisfare una richiesta. Tali motivi riguardano casi di abuso di diritto, in cui le richieste dell'interessato sono «manifestamente infondate» o «eccessive», in particolare a causa del loro carattere ripetitivo”.

“Il RGPD attribuisce al diritto di accedere ai dati personali oggetto di trattamento, quale garantito all'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD per conseguire siffatti obiettivi, l'esercizio di tale

diritto non può essere subordinato a condizioni che non siano state espressamente previste dal legislatore dell'Unione, come l'obbligo di invocare uno dei motivi menzionati al considerando 63, prima frase, del RGPD”.

Il paziente ha diritto a ottenere gratuitamente la copia della propria cartella clinica, nella sua completezza, almeno la prima volta che ne fa richiesta e il medico, che è il titolare del trattamento dati, non può richiedere il pagamento di un importo per le spese anche se lo prevede la legge interna perché ciò è in contrasto con il diritto Ue.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza in epigrafe depositata il 26 ottobre nella causa C-307/22 (FT) che ha precisato la corretta interpretazione degli obblighi stabiliti dal regolamento 2016/679, noto altresì come regolamento GDPR (*General data protection regulation*), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce.

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS “Garibaldi”.

PUBBLICO IMPIEGO – Mobbing verticale nei confronti del lavoratore – Configurabilità del reato – Legittimità delle iniziative disciplinari.

(Cassazione Penale, Sentenza n. 38306 del 14/06/2023).

“Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di “mobbing” verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobbizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti".

Con la sentenza in oggetto i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che le condotte in grado di integrare il fenomeno del *mobbing* possono essere diverse: il lavoratore che ne è vittima potrebbe ritrovarsi ad essere isolato all'interno dell'ambiente lavorativo, venendo ad es. relegato in una sede o in una postazione particolarmente scomoda o venendo escluso da riunioni, progetti, comunicazioni aziendali, corsi di aggiornamento e altre attività; potrebbe divenire bersaglio di battute, pettegolezzi, insulti e comportamenti ostili di vario genere; potrebbe vedersi improvvisamente sottrarre mansioni o essere assegnato a mansioni inferiori e dequalificanti, o ancora, all'opposto, trovarsi a dover gestire da solo carichi di lavoro intollerabili; potrebbe trovarsi esposto a intense ed assillanti forme di controllo da parte del datore di lavoro;

potrebbe vedersi rifiutare sistematicamente permessi, ferie ed altre richieste; talvolta, potrebbe addirittura divenire bersaglio di violenze fisiche o di aggressioni alla sfera sessuale.

Come si evince dai numerosi esempi riportati, tra le condotte riconducibili alla nozione di *mobbing* figurano sia comportamenti illeciti, sia atti che isolatamente considerati risultano di per sé leciti ed anzi costituiscono spesso espressione degli ordinari poteri di direzione, controllo e disciplina spettanti al datore di lavoro. Ad unificare tali condotte sono l'intento vessatorio che anima il persecutore ("*mobber*") ed il carattere sistematico dell'azione, portata avanti in maniera mirata e prolungata nel tempo al fine di colpire una persona sgradita, temuta oppure non più ritenuta utile.

Autore: *Dott. Claudio Cormaci, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*

RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE - Espletamento dell'attività istituzionale - Rimborso spese legali, conflitto e bilanciamento di interessi.

(Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, Sentenza n. 57/A/2023).

"Non è quindi sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera "occasione" per il compimento degli atti che danno origine, poi, all'apertura di un giudizio nei confronti del dipendente, atteso che solo nei casi in cui l'imputazione riguarda un'attività svolta in

diretta connessione con i fini dell'ente, e quindi in comunione di interessi con l'ente medesimo, può ravvisarsi l'interesse dell'amministrazione all'assunzione degli oneri di difesa dell'interessato.

La giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere necessaria la preventiva comunicazione da parte del dipendente della pendenza del procedimento in cui è stato coinvolto (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018 nr. 18256). Non vi è alcun automatismo tra la comunicazione del dipendente e l'accollo degli oneri di difesa da parte dell'amministrazione in quanto non sussiste nel nostro ordinamento un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

sostenute dal pubblico funzionario (Cass. 13.3.2009 n. 6227)".

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, ha affermato che il rimborso delle spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza, in favore di un dipendente, sottoposto a giudizio per fatti connessi alla propria prestazione lavorativa, risponde all'esigenza di contrastare il timore del funzionario pubblico di incorrere, a qualunque titolo, in responsabilità, con conseguente paralisi dell'espletamento del servizio medesimo.

L'interesse dell'Amministrazione alla assunzione degli oneri di difesa presuppone, ad ogni modo, che l'attività del dipendente sia stata svolta in diretta connessione con i fini dell'ente, e

quindi in comunione di interessi con l'ente medesimo.

Pertanto, l'Amministrazione, per poter disporre il rimborso delle spese legali, dovrà valutare, all'esito del giudizio, che non ricorra un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore, ossia che non siano stati accertati comportamenti di quest'ultimo lesivi della posizione dell'amministrazione datrice di lavoro.

Autore: *Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Consenso libero informato – Capacità di agire – Maggiore età.

La legge n. 219/2017 sul c.d. "biotestamento" (detto anche "testamento biologico") disciplina il consenso libero ed informato e le DAT "disposizioni anticipate di trattamento", e cioè le libere manifestazioni di volontà espresse dal paziente o comunque dalla persona in ordine alle proprie decisioni in materia di informazione sul proprio stato di salute, sugli accertamenti diagnostici e sui trattamenti sanitari.

Il consenso libero e informato è una manifestazione di volontà con la quale ogni persona capace di agire fa valere il diritto a che un trattamento sanitario possa essere cominciato e o continuato solo con il proprio consenso, espresso o rifiutato eventualmente anche tramite n familiare o

persona di fiducia appositamente incaricata dal paziente.

L'art. 2 del codice civile stabilisce che la **capacità di agire** si acquista al raggiungimento dei 18 anni età in cui si presume che il soggetto possieda la capacità all'autodeterminazione ed alla cura dei propri interessi.

Prima del raggiungimento della maggiore età il minore è rappresentato dai genitori che ne amministrano i beni e rispondono degli atti illeciti compiuti nei confronti di terzi. Per il compimento di taluni atti, (art. 320 c.c.) eccedenti l'ordinaria amministrazione, i genitori devono comunque munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Per il nostro sistema giuridico sono totalmente capaci di agire gli interdetti, sia per causa di infermità mentale, che a causa di interdizione legale. Sono incapaci di agire anche i minori, salvi i casi di emancipazione per matrimonio al compimento dei 16 anni o di



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

capacità di prestare il proprio lavoro al raggiungimento dei 14 anni di età.

L'interdizione legale costituisce una sanzione accessoria prevista dall'art. 32 c.p. e viene comminata con l'ergastolo o con la condanna per un delitto non colposo punito con pena non inferiore a 5 anni.

Contenuto del consenso informato – prova.

Il consenso libero ed informato prevede che ogni persona maggiore di età e capace di intendere e di volere abbia il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile da parte del medico riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. (art. 1, comma 3, legge n. 219/2017).

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. (art. 1, comma 4, legge n. 219/2017).

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'*équipe* sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirlo (art. 1, comma 7, legge n. 219/2017).

Il consenso del minore, dell'incapace, dell'interdetto, dell'inabilitato.

Anche la persona minore di età o incapace ha il diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo comprensibile rispetto alle sue capacità di apprendimento affinché sia messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà a riguardo, volontà di cui si deve tenere conto, ma in tali ipotesi il consenso informato al trattamento è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore (art. 3, commi 1- 3, legge n. 219/2017).

Nel caso della persona interdetta, questa deve essere sentita, ma il consenso viene espresso o rifiutato dal tutore.

Nel caso della persona inabilitata, il consenso è espresso dalla persona stessa, ma qualora a suo beneficio, per l'assistenza in ambito sanitario, sia stato nominato un amministratore di sostegno, il consenso è espresso o rifiutato anche o solo da quest'ultimo, tenendo comunque conto della volontà del beneficiario (art. 3, comma 4, legge n. 219/2017).

Doveri e poteri del medico nel rispetto del consenso informato.

Il medico, se il paziente rinuncia o rifiuta i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, deve:

- prospettare al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative;
- sostenere il paziente anche con l'aiuto di uno psicologo;
- rispettare la volontà del paziente;
- non acconsentire alla richiesta di trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali;



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

- assicurare le cure necessarie nelle situazioni di emergenza o di urgenza, nel rispetto della volontà del paziente se recepibile;
- alleviare le sofferenze garantendo sempre una appropriata terapia del dolore;
- in caso di malato in fase terminale, astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

Il medico può:

In caso di malato in fase terminale o per quei malati sui quali non hanno effetto altre terapie antidolorifiche, il medico può fare ricorso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura ed è previsto dall'art. 1, co. 8, della l. n. 219/2017 e compendia in sé l'essenza dell'approccio terapeutico di cura centrata sul paziente (*patient centred*).

Diversamente dall'impostazione contrattualistica-negoziabile che presuppone una conflittualità tra le parti da risolversi necessariamente mediante un accordo (il consenso), la medicina orientata sul paziente promuove l'idea di una relazione medica empatica.

In quest'ottica, la medicina narrativa – intesa quale modalità di intervento clinico-assistenziale basata sulla comunicazione tra medico e paziente – risulta essere tra gli strumenti più validi per l'instaurazione di un rapporto autenticamente comunicativo, il cui esito, a ben vedere, è dato dalla pianificazione condivisa del percorso terapeutico.

Autore: *Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*